




33863-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Rosa Pezzullo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1011/2021
Giuseppe De Marzo	- Relatore	CC – 30/06/2021
Michele Romano	Relatore 	R.G.N. 17058/2021
Paola Borrelli		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caminiti Carmelo, nato a Taormina il 24/11/1973
avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da Carmelo Caminiti – sottoposto alla misura cautelare in carcere perché gravemente indiziato, secondo quanto indicato nella medesima ordinanza, dei delitti di cui agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 aggravati, questi ultimi, ex art. 416-*bis*.1 cod. pen. – avverso l'ordinanza del 4 dicembre 2020 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'istanza del Caminiti, datata 23 novembre 2020, di sostituzione della predetta misura cautelare con

quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. citato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Carmelo Caminiti, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale si duole dell'erronea ed omessa motivazione sulle esigenze cautelari di eccezionale gravità.

Il ricorrente evidenzia che il provvedimento del Tribunale del riesame poggia su due argomenti, ossia la inapplicabilità del citato art. 89 in virtù dei reati in relazione ai quali è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere e l'insussistenza dello stato di tossicodipendenza.

Il Tribunale, a fronte della doglianza relativa alla apparenza della motivazione adottata dal Giudice dell'udienza preliminare, che si era limitato ad asserire la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ha replicato che detta motivazione è adeguata in quanto l'art. 89 sopra citato esclude che esso possa trovare applicazione in relazione a taluni reati.

Evidenzia, allora, il ricorrente che erroneamente nel provvedimento impugnato in questa sede si afferma che egli è sottoposto a custodia cautelare per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e che in ogni caso il Giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto.

In presenza di uno stato di tossicodipendenza accertato e documentato, l'art. 89, sostiene il ricorrente, non preclude la sostituzione della misura, ma richiede che le esigenze cautelari nel caso concreto siano valutate onde accertare se esse rivestano eccezionale rilevanza.

Nell'ordinanza del Tribunale del riesame non si afferma che le esigenze cautelari siano connotate da eccezionale rilevanza, ma si elencano diversi elementi di fatto senza spiegare perché da essi dovrebbe trarsi la conclusione che le esigenze sarebbero spiccatissime, presupposto per il quale è necessaria la certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, torni a delinquere.

Neppure, evidenzia il ricorrente, si è considerato che la comunità terapeutica indicata nell'istanza si trovava in Calabria.

E', poi, del tutto indimostrato, sostiene il Caminiti, l'assunto secondo il quale egli avrebbe percepito emolumenti economici durante la sua detenzione; comunque, il procedimento penale era andato avanti ed erano stati acquisiti elementi ulteriori rispetto a quelli in base ai quali il provvedimento coercitivo che, unitamente al tempo trascorso dall'applicazione della misura, deponavano



per un'attenuazione delle esigenze cautelari e non erano stati considerati dal Tribunale del riesame.

Anche laddove viene escluso il suo stato di tossicodipendenza, sostiene il Caminiti, il Tribunale non considera che in carcere non possono essere assunte sostanze stupefacenti e che la condizione di tossicodipendenza è una condizione non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica, e che egli nei suoi colloqui con il personale sanitario aveva manifestato la sua volontà di sottoporsi ad un programma di recupero per evitare di ricadere nell'abuso di sostanza stupefacente.

2. Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile non potendo applicarsi il citato art. 89 a chi è ristretto in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen..

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica con la quale ha sostanzialmente ribadito il contenuto del ricorso introduttivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della custodia cautelare in carcere è sostituita con quella degli arresti domiciliari se l'indagato, tossicodipendente o alcolodipendente, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata. A tal fine, l'indagato deve allegare all'istanza certificazione rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lett. *d*), dell'art. 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è, peraltro, tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.

La sostituzione è, comunque, disposta «ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La custodia cautelare in carcere va ripristinata, ai sensi del comma 3 del citato art. 89, ove il giudice accerti che l'indagato «ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che... non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione».

Le eccezionali esigenze cautelari ostative alla sostituzione della misura



cautelare non coincidono con una normale situazione di pericolo, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di consistenza tale da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutabile anche in termini di probabilità (Sez. 3, n. 27075 del 19/03/2014, Gueli, Rv. 259649).

Ai sensi del comma 4 del citato art. 89, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen., purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.

Questa Corte di cassazione, sulla base del comma 4 del citato art. 89, ha più volte affermato che ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, il giudice, qualora il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall'art. 4-*bis* legge n. 354 del 1975, deve valutare l'esistenza delle esigenze cautelari secondo gli ordinari criteri di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (Sez. 1, n. 19246 del 28/01/2016, Grazioso, Rv. 266986, relativa al delitto di associazione di tipo mafioso).

Nel caso di specie, il ricorrente non contesta che la misura della custodia cautelare in carcere sia stata applicata per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen..

La fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. è compresa nell'elencazione dell'art. 4-*bis* ord. pen., per cui il regime cautelare più favorevole non può essere applicato (Sez. 1, n. 20879 del 14/04/2010, Madonna, Rv. 247584; Sez. 4, n. 4183 del 14/11/2007, Zitello, Rv. 238675); in tale situazione, infatti, non è richiesta l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., compresa la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere, con esclusione della possibilità di sostituzione della misura cautelare.

Difatti, ai sensi degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in presenza di soggetto gravemente indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, se ricorrono le esigenze cautelari, unica misura consentita è il carcere, mentre se non sussistono esigenze cautelari alla persona sottoposta ad indagini non può



essere applicata alcuna misura.

Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che permangono le esigenze cautelari, limitandosi ad invocare la sostituzione della misura e non la sua revoca.

L'impossibilità di applicare l'art. 89 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura assorbente rispetto ad ogni altro argomento illustrato nel ricorso introduttivo.

Le condizioni di salute dell'indagato non sono comunque prive di rilevanza, dovendo esse comunque essere salvaguardate, sia pure all'interno della struttura carceraria, e potranno condurre alla sostituzione della misura della custodia in carcere qualora ricorrano le ipotesi indicate dall'art. 275, commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies, cod. proc. pen..

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 30/06/2021.

Il Consigliere estensore
Michele Romano



Il Presidente
Rosa Pezzullo

